

ACCORDO QUADRO

.....
Rep.

Per regolare la fornitura di “legname” dell’Agenzia Forestale Regionale per un periodo di due anni

FRA

Agenzia Forestale Regionale per brevità, indicata come “AFOR”, con sede a Perugia(PG) Via P. Tuzi, 7 rappresentata dal sig. Andrea Marchesini nato a Perugia il 04-11-1967 CF MRCNDR67S04G478F , in qualità di Dirigente del Servizio Direzione Lavori (Decreto AU 235 del 23-06-2022) domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’AFOR;

E

l’Impresa F.lli Buini Legnami srl con sede in Assisi PG via dei Fornaciai 8 Stradario 80877 P. IVA 02228710547 iscritta alla CCIAA di Perugia al n. 68417 di seguito anche “Fornitore ” o “Impresa”, in persona del sig. Buini Giorgio nato Assisi il 17-03-1953, nella sua qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri come da Certificato Camera di Commercio

PREMESSO CHE

La stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – la fornitura di “Legname” dell’Agenzia Forestale Regionale per un periodo di due anni con decorrenza dalla stipula del presente accordo.

In relazione alla necessità di acquisire “legname”, composto da una variegata tipologia di articoli, da assegnare ai diversi compartimenti, per far fronte alle esigenze dell’ente, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento di tali acquisti, tramite apposito accordo quadro con un unico operatore economico, da cui far risultare le condizioni alle quali il fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni di fornitura che di volta in volta gli verranno richieste con apposite modalità concordate (lettera commerciale, buoni d’ordine ecc);

Ai fini suddetti è stata indetta apposita procedura di gara ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Impresa F.lli Buini Legnami srl con sede in Assisi PG via dei Fornaciai 8 Stradario 80877 P. IVA 02228710547;

Con lettera Prot. N. 26489 del 23-05-2023, è stato comunicato all’affidatario il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;

L’Impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, ai sensi dell’articolo 103, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; è stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

Stazione Appaltante: Agenzia Forestale Regionale

Codice Fiscale e Partiva I.V.A. 94143220542 - 03304640547;

Appaltatore: Impresa F.lli Buini Legnami srl, aggiudicataria dell’accordo quadro

Parti: Stazione appaltante e Fornitore

Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 50/2016

Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico

Contratto applicativo: modulo d’ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario – trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Codice: d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per la fornitura di "Legname comprendente pali e mezzi pali di castagno scortecciati e non, pali e mezzi pali di pino torniti, balaustra/staccionata completa, tavole, morali, travi di abete rovere castagno come meglio specificati nell'allegato A del capitolato tecnico" dell'Agenzia Forestale Regionale tenendo conto delle disposizioni previste nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida al fornitore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati le predette forniture, e si impegna sin d'ora ad eseguirle di volta in volta che l'ente invierà un buono d'ordine;

2. L'esecuzione della fornitura si intende frazionata e regolata da ordini emessi in più soluzioni a seconda delle necessità. Le ordinazioni saranno effettuate mediante emissione di buoni d'ordine inviati a mezzo fax o e-mail ai riferimenti che verranno forniti dall'impresa assegnataria della fornitura.

Gli ordini avranno ad oggetto gli articoli che di volta in volta si riterrà necessario acquisire per le esigenze delle sedi operative.

3. In questo accordo si intendono incluse le seguenti modalità di fornitura:

la ditta si impegna a fornire gli articoli previsti nel capitolato tecnico, applicando uno sconto 20,20% ai prezzi unitari proposti in sede di offerta e meglio specificati nell'allegato A del capitolato tecnico, documenti questi conosciuti e accettati dalla ditta assegnataria della fornitura;

La consegna della quantità e tipologia richiesta dovrà essere effettuata scadenzata in funzione delle esigenze operative dell'Afor entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione del buono d'ordine e messi a disposizione presso un magazzino all'interno della regione Umbria della fornitrice. L'Afor provvederà alla visione della merce e poi al ritiro.

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dall'art. 4 del capitolato tecnico, daranno luogo all'applicazione di una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo (art. 11 del capitolato tecnico). La ditta fornitrice potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo nei casi e con le modalità previste dall'art. 12 del capitolato tecnico;

4. Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, il fornitore attesta :
 - a. di avere esaminato tutti gli elaborati relativi alla fornitura, di aver esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura dell'accordo quadro.

- b. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione della fornitura compresi nell'accordo quadro;

- c. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;

- d. di impegnarsi a collaborare con i Responsabili di Compartimento allo scopo di agevolare l'esecuzione delle singole forniture (contratto applicativo);

5. I contratti applicativi avranno la forma di **modulo d'ordine** e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte del Fornitore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche della fornitura.

6. Ciascun contratto applicativo nella forma di **modulo d'ordine** conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- tipologia articoli, quantità, prezzo
- sede operativa /
- codice univoco di fatturazione elettronica
- copertura finanziaria

7. La ditta risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo vincolata, in caso di non perfetta

esecuzione della fornitura, a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del capitolato di gara.

8. L'inadempienza del fornitore, relativa ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Il fornitore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
10. Il fornitore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO-PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in anni 2 indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore, in tal caso il termine di validità sarà quello della data del raggiungimento dell'importo.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di forniture richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. La fornitura in oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dal fornitore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo(disciplinare di gara, capitolato tecnico- lettera invito-allegati.....), i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

ARTICOLO 4 –RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d'ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Il Fornitore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante;
6. Il Fornitore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in relazione alla fornitura in oggetto.

ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari ad euro 206.274,00 (diconsi euro duecentoseimiladuecentosettantaquattro/00 oltre IVA.
2. i prezzi per ciascun articolo presenti nell'allegato A del capitolato tecnico e nella scheda offerta dovranno essere scontati del 20,20%;
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. Il Fornitore per contro è vincolato all'esecuzione delle forniture che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
5. Per le forniture in oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI

L'AFoR corrisponderà all'appaltatore l'importo del corrispettivo per la fornitura, determinato sulla base delle effettive consegne degli articoli. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che i corrispettivi s'intendano remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Dovrà essere emessa fattura Elettronica.

Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni d.f.f.m., previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore.

In caso di emissione di fattura Elettronica irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell' AFoR e le fatture dovranno essere correttamente riformulate , in formato elettronico, dall'aggiudicatario.

Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni, che verrà effettuata dai Responsabili di Sezione e/o Compartimento, il Servizio di Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell' AFoR di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte dell'AFoR . Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Nel caso di ottenimento di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'appaltatore, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore direttamente agli enti previdenziali.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga a comunicare all' AFoR, alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 7 –VARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi secondo le modalità previste dal art. 15 del capitolato tecnico.
2. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente: 96333636A1
3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato *ex* articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
4. Il fornitore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il Fornitore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
5. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche l'effettuazione delle transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
6. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, Il Fornitore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT85Z0103038271000000363785 sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. Giorgio Buini autorizzati a operare su di esso.

ARTICOLO 8 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AFoR al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Polizza n. PC2LW5TI emessa da Zurich somma garantita euro 21.039,95;
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell'accordo.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, Codice dei contratti, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell'accordo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni una volta emesso il conto finale dell'ultimo contratto applicativo e al saldo della rata finale dei lavori da esso derivanti.
6. Ai sensi dell'articolo 103, , la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più AL fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
9. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. Il Fornitore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia Forestale Regionale, potrà risolvere di diritto l'accordo nei casi previsti dall'art. 11 del capitolato tecnico;

ARTICOLO 12 – DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in Assisi PG via dei Fornaciai 8 Stradario 80877.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Afor, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa F.lli Buini Legnami srl che Titolare del trattamento è l'Agenzia Forestale Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al quale l'interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all'indirizzo pec agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it.

I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità previste nel rispetto del quadro normativo vigente. La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali connessi allo svolgimento del presente affidamento.

La F.lli Buini Legnami srl prende atto, previa visione e comprensione, dell'informativa pubblicata per esteso nel sito dell'Ente www.agenziaforestaleregionale.umbria.it ai sensi del Regolamento UE 2016/679

ARTICOLO 14- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora il fornitore non assolta gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 15 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: Capitolato Tecnico e tutta la documentazione di gara

Letto, confermato e sottoscritto, Perugia

per la Stazione Appaltante

Andrea Marchesini

Per l'Appaltatore

Giorgio Buini

Atto sottoscritto digitalmente

La data di validità del contratto è quella riferita alla data dell'ultima firma digitale apportata